

## Legge tributaria del 21 giugno 1994; modifica

### IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- visto il messaggio 15 ottobre 2004 n. 5589 sul Preventivo 2005 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto di maggioranza 30 novembre 2004 n. 5589 R1 della Commissione della gestione e delle finanze,

#### decreta:

I.

La legge tributaria del 21 giugno 1994 è così modificata:

Neutralizzazione 2005 delle aliquote dell'art. 35

**Art. 309b (nuovo)** <sup>1</sup>Per il periodo fiscale 2005, l'imposta calcolata applicando le aliquote dell'articolo 35 capoversi 1 e 2 è aumentata del 2.215%.

<sup>2</sup>Tale aumento non si applica ai fini del calcolo dell'imposta cantonale base alla quale applicare il moltiplicatore comunale secondo l'articolo 276 capoverso 2.

Imposta sull'utile delle persone giuridiche; supplemento d'imposta

**Art. 314b (nuovo)** <sup>1</sup>Per i periodi fiscali 2005, 2006 e 2007 l'aliquota dell'imposta sull'utile delle società di capitali e delle società cooperative, come pure delle persone giuridiche di cui all'articolo 59 capoverso 3 è oggetto di un supplemento d'imposta di 1,0 punti percentuali.

<sup>2</sup>I supplementi d'imposta di cui al capoverso 1 sono ridotti del 50 per cento nel caso di autofinanziamento a consuntivo superiore a zero, dopo il calcolo dell'imposta senza considerare il supplemento. Essi decadono interamente se il conto d'esercizio chiude in pareggio a consuntivo dopo il calcolo dell'imposta senza considerare il supplemento. Le imposte nel frattempo eventualmente pagate sono, nella stessa misura, restituite al contribuente. La restituzione avviene senza interessi.

<sup>3</sup>I supplementi d'imposta di cui al capoverso 1 non si applicano ai fini del calcolo dell'imposta cantonale base alla quale applicare il moltiplicatore comunale secondo l'articolo 276 capoverso 2.

Imposta immobiliare cantonale delle persone giuridiche; supplemento d'imposta

**Art. 314c (nuovo)** <sup>1</sup>Per il periodo fiscale 2005, le aliquote dell'imposta immobiliare cantonale delle persone giuridiche previste dall'articolo 98 sono oggetto di un supplemento d'imposta calcolato come segue:

- a) del 1 per mille per immobili appartenenti a associazioni, fondazioni e altre persone giuridiche;
- b) del 2 per mille per immobili appartenenti a società di capitali, società cooperative di cui all'articolo 59 capoverso 1 lettera a) e a fondi di investimento;
- c) del 3 per mille per immobili appartenenti a persone giuridiche aventi sede all'estero.

<sup>2</sup>Per i periodi fiscali 2006 e 2007, le aliquote dell'imposta immobiliare cantonale delle persone giuridiche previste dall'articolo 98 sono oggetto di un supplemento d'imposta calcolato come segue:

- a) del 0,5 per mille per immobili appartenenti a associazioni, fondazioni e altre persone giuridiche;
- b) del 1 per mille per immobili appartenenti a società di capitali, società cooperative di cui all'articolo 59 capoverso 1 lettera a) e a fondi di investimento;
- c) del 1,5 per mille per immobili appartenenti a persone giuridiche aventi sede all'estero.

<sup>3</sup>I supplementi d'imposta di cui ai capoversi 1 e 2 sono ridotti del 50 per cento nel caso di autofinanziamento a consuntivo superiore a zero, dopo il calcolo dell'imposta senza considerare il supplemento. Essi decadono interamente se il conto d'esercizio chiude in pareggio a consuntivo dopo il calcolo dell'imposta senza considerare il supplemento. Le imposte nel frattempo eventualmente pagate sono, nella stessa misura, restituite al contribuente. La restituzione avviene senza interessi.

<sup>4</sup>Il riversamento ai comuni previsto dall'articolo 99 non si applica ai supplementi d'imposta di cui al presente articolo.

## II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2005.

Bellinzona, 14 dicembre 2004

Per il Gran Consiglio

Il Presidente: **O. Marzorini**

Il Segretario: **R. Schnyder**

LA SEGRETERIA DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994, ordina la pubblicazione della presente modifica di legge nel Foglio ufficiale (ris. 17 dicembre 2004 n. 303)

Per la Segreteria del Gran Consiglio

Il Segretario generale: Rodolfo Schnyder

Data della pubblicazione nel F.U.: 21 dicembre 2004

Scadenza del termine di referendum: 4 febbraio 2005